

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza di Assicurazione - Cyber Enterprise Risk Management 2.2

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura dei danni subiti dall'Assicurato e della sua responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di attacchi informatici o malfunzionamenti della sicurezza della rete.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Spese di incident response: le spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un incidente informatico o di una interruzione dell'attività aziendale per avvalersi di servizi di informatica forense allo scopo di determinarne causa e portata, per notificare alla persona interessata l'avvenuto incidente informatico, per gestire e rispondere alle indagini avviate da un'autorità di regolamentazione o vigilanza in merito ad una presunta violazione delle norme sulla privacy, per proteggere o ripristinare la reputazione dell'Assicurato, per ottenere pareri e consulenze legali, per il monitoraggio del credito, del furto d'identità e dei social media, per il congelamento del credito, servizi di allerta frodi o altro software di prevenzione a favore delle persone fisiche danneggiate dall'incidente informatico
- ✓ Perdite per interruzione dell'attività aziendale: la riduzione del margine netto dell'Assicurato durante il periodo di indennizzo derivante da un'interruzione dell'attività aziendale di durata superiore al periodo di carenza concordato, cioè all'impossibilità di accedere, all'interruzione o disturbo al sistema informatico assicurato o all'accesso, deterioramento o distruzione di dati dall'Assicurato in conseguenza di atto informatico doloso, uso o accesso non autorizzato, errore umano, mancato funzionamento della sicurezza di rete, errore di programmazione, spegnimento di tutto o parte del sistema informatico assicurato per prevenire o mitigare i predetti eventi, interruzione di corrente, sovratensione o calo di tensione di un sistema elettrico controllato dall'Assicurato
- ✓ Costi di recupero di dati e sistemi: i costi necessari, in conseguenza di un'interruzione dell'attività aziendale, per recuperare o ricostruire i dati danneggiati, compromessi o persi, per riparare o ripristinare software o applicazioni di un sistema informatico assicurato, per identificare e porre rimedio alla causa dell'interruzione dell'attività aziendale
- ✓ Cyber estorsioni: le somme di denaro e le spese connesse che l'Assicurato sostiene in caso di un evento di cyber-estorsione per porre fine alla minaccia avanzata da terzi
- ✓ Responsabilità civile verso terzi per violazioni della privacy e della sicurezza della rete: l'importo dovuto come risarcimento danni da parte dell'Assicurato in caso di richieste di risarcimento di terzi per atti illeciti

**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Sinistri derivanti da fatti noti alla data di decorrenza della polizza
- ✗ Sinistri derivanti da liti pendenti o precedenti
- ✗ Sinistri derivanti da atti dolosi dell'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da discriminazioni, molestie, pratiche lavorative illegali
- ✗ Sinistri avanzati o promossi dall'Assicurato o per suo conto derivanti da richieste di risarcimento
- ✗ Sinistri derivanti da violazioni di obbligazioni contrattuali
- ✗ Sinistri derivanti da compensi, spese o costi pagati all'Assicurato o addebitato all'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da lesioni fisiche o danni a cose
- ✗ Sinistri derivanti da guasti, interruzioni, disturbi alle infrastrutture
- ✗ Sinistri derivanti da incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, frana, grandine, eventi naturali o fisici
- ✗ Sinistri derivanti da guerra, rivoluzione, insurrezioni, azioni comportanti l'uso della forza, risoluzioni ONU o NATO
- ✗ Sinistri derivanti da inquinamento
- ✗ Sinistri derivanti da usura o deterioramento graduale
- ✗ Sinistri derivanti da vertenze in merito a brevetti o segreti commerciali
- ✗ Sinistri derivanti da violazioni di proprietà intellettuali
- ✗ Sinistri derivanti da pubblicità falsa o ingannevole
- ✗ Sinistri derivanti da prodotti
- ✗ Sinistri derivanti da negoziazioni finanziarie
- ✗ Sinistri derivanti da atti di dipendenti o amministratori dell'Assicurato, sequestro amministrativo di denaro o titoli, fluttuazione di valore di denaro o titoli, danni indiretti e costi/spese di richiamo
- ✗ Sinistri derivanti da ordini di sequestro o confisca o chiusura di sistema informatici o di telecomunicazione o di dati
- ✗ Sinistri derivanti da pratiche commerciali scorrette
- ✗ Sinistri derivanti dalla pubblicazione o diffusione di materiale indecente
- ✗ Sinistri derivanti da gioco d'azzardo, scommesse, lotterie, giochi di fortuna o giochi promozionali
- ✗ Sinistri derivanti da prezzi, costi o stime imprecise

dell'Assicurato da cui derivi una violazione della privacy e della sicurezza di rete

- ✓ Responsabilità civile verso terzi derivanti dai media: l'importo dovuto come risarcimento danni da parte dell'Assicurato in caso di richieste di risarcimento di terzi per atti illeciti dell'Assicurato da cui derivino danni alla reputazione, diffamazione, denigrazione di prodotto, violazione di copyright o negligenze in merito alla creazione o divulgazione di contenuti multimediali

Garanzie opzionali:

- ✓ Spese di Emergenza di Incident Response
- ✓ Costi di Miglioramento
- ✓ Crimine Informatico
- ✓ Premio di Ricompensa
- ✓ Frodi relative alla Telecomunicazioni
- ✓ Garanzia Postuma
- ✓ Trasformazioni Societarie – Garanzia Postuma

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

- ✗ Sinistri avanzati in USA o derivanti da violazioni di leggi vigenti in USA (Truth in Lending Act, Fair Debt Collection Practices Act, Fair Credit Reporting Act, ERISA, Telephone Consumer Protection Act, Foreign Corrupt Practices Act, False Claims Act)

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per il dettaglio completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La polizza prevede dei sottolimiti di copertura specifici a seconda della garanzia coinvolta dal sinistro
 - ! La polizza prevede delle franchigie e scoperti specifici a seconda della garanzia coinvolta dal sinistro
 - ! Le garanzie di responsabilità civile operano su base claims made, pertanto sono coperte le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato durante il periodo assicurativo purché relativi ad atti illeciti commessi successivamente alla data di retroattività concordata
 - ! Tutti gli eventi o richieste di risarcimento che si riferiscono alla stessa fonte o causa originante o sottostante vengono considerati un unico sinistro
 - ! Qualora la società contraente venga ceduta, incorporata o sia liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale, la copertura opera solo per gli eventi verificatisi antecedentemente
- Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero, con l'eccezione di USA e Canada (nonché qualunque territorio sottoposto a tali giurisdizioni) relativamente ai quali l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento relative alla privacy e sicurezza, le richieste di risarcimento relative ai media e i procedimenti di autorità di vigilanza



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare il sinistro all'Assicuratore nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui un membro del gruppo di controllo venga a conoscenza per la prima volta del sinistro, oppure in caso di mancato rinnovo della polizza dalla data di scadenza del periodo assicurativo o del periodo di garanzia postuma, a seconda di quale delle due date si verifichi per prima
- Fornire all'Assicuratore una descrizione dettagliata del sinistro, danno o spesa e di ogni altro elemento, dettagli di tutte le parti coinvolte, inclusi nomi e informazioni di contatto, copia della richiesta di risarcimento avanzata dal terzo e le notifiche e i documenti relativi all'eventuale procedimento dell'autorità di vigilanza
- In caso di sinistro per interruzione dell'attività aziendale, allegare alla denuncia un calcolo delle perdite dove siano indicati in dettaglio come siano state calcolate le perdite e sulla base di quali presupposti, fornendo ogni prova documentale, rendiconto, libro contabile, nota contabile, fattura, registro o altro documento o sua copia richiesto dall'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza di Assicurazione - Cyber Enterprise Risk Management 2.2

DIP Aggiuntivo realizzato in data: febbraio 2023. Aggiornato a febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura, né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento in relazione a un sinistro, danno o spesa, né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! La polizza prevede delle definizioni specifiche tramite l'uso di termini ripetuti lungo tutto il testo in grassetto. Quando riferito al danno, perdita, costo o spesa oggetto della garanzia, tali definizioni rappresentano pertanto ciò che è assicurato, e di conseguenza quanto non è riportato nella definizione non è oggetto di copertura



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17,6%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza prevede che qualora insorga una controversia fra l'Assicurato e l'Impresa circa l'opportunità di transare una richiesta di risarcimento o di proporre appello a un giudizio o una decisione ad esse relative, l'Impresa avrà la facoltà di avvalersi del consulto con un consulente legale scelto dall'Impresa tra consulenti legali di comprovata esperienza. Qualora tale consulente consigli, tenuto conto di tutte le circostanze, di tentare una transazione l'Impresa, dopo aver essersi consultato con l'Assicurato e averne ricevuto il consenso scritto, tenterà la transazione seguendo il consiglio del consulente legale. Ove tale tentativo di transazione non abbia successo, l'Impresa continuerà a tenere indenne l'Assicurato ai sensi di tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione. Si precisa che l'Assicurato non sarà tenuto ad accettare la raccomandazione formulata dal consulente legale. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli , secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.